

Comune di Cisternino

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO

per la concessione della

Cittadinanza Onoraria

e delle

Civiche Benemerenze

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la concessione della Cittadinanza onoraria ed attestati di civica benemerenzia destinati a persone, enti, società, istituzioni che si siano particolarmente distinti nei diversi campi ed attività pubbliche e private.

Art. 2

1. Il Comune di Cisternino addita alla pubblica estimazione e quindi premia l'attività di quanti, personaggi, artisti, società, istituzioni ed associazioni, che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della pace e solidarietà, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Cisternino, rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

Art. 3

1. La "Cittadinanza onoraria" consiste in una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica nella popolazione del Comune di cittadini che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui all'art. 2.
2. Può essere concessa sia a cittadini italiani non residenti in questo Comune che a stranieri.
3. Nel caso di concessione della "Cittadinanza onoraria" a non cittadini italiani, il responsabile del provvedimento interpellierà, preventivamente, il Ministero degli Esteri.
4. L'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto. La deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.
5. La "Cittadinanza onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Art. 4

1. L'attestato di Civica Benemerenzia consiste in una pergamena concessa a quanti, personaggi, artisti, società, istituzioni ed associazioni, con la loro attività e con la loro opera illustrano ed onorano il Comune di Cisternino.

Art. 5

1. L'iniziativa del riconoscimento può essere avanzata dal Sindaco o da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune, nonché da qualsiasi Ente, Associazione, Istituzione o comitati di cittadini.
2. La proposta deve essere accompagnata da una relazione intesa ad evidenziare i meriti del soggetto che si intende onorare.
3. L'ufficio competente per il procedimento amministrativo è individuato nell'Ufficio Segreteria - Affari Generali.

Art. 6

1. La concessione, trattandosi di interpretare i sentimenti dell'intera popolazione, è deliberata dal Consiglio Comunale, con maggioranza dei 4/5 dei consiglieri presenti, al quale sono trasmessi gli atti istruttori di concessione con il parere formulato dalla Commissione consiliare consultiva permanente per gli Affari Istituzionali.
2. Alla Commissione compete il giudizio di valutazione sulla rilevanza dei fatti segnalati ai fini della concessione della benemerenza.

Art. 7

1. E' istituito un Registro Comunale denominato "Albo d'onore delle Civiche Benemerenze".
2. Le Civiche Benemerenze sono consegnate con cerimonia pubblica agli interessati dal Sindaco.
3. L'attestato, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul Registro di cui sopra, dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito.
4. La "Cittadinanza onoraria" è conferita nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato presso la sede comunale. In alcuni casi, sentito il parere della Conferenza dei capigruppo consiliari la consegna potrà avvenire presso altra sede pubblica.

Art. 8

1. Incorre nella perdita della civica benemerenza l'insignito che se ne renda indegno.
2. Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco.

Art. 9

1. Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Art. 10

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.